

ATTO N. DD 2934 DEL 11/06/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 128

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: COMUNE DI USSEGLIO, VARIANTE SEMPLIFICATA EX ART. 17 BIS COMMA 5 L.R. 56/77 PER LA SOSTITUZIONE DI SCIOVIA "COLLE DELLE LANCE" IN FRAZIONE PIAN BENOT - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'

Premesso che la strumentazione urbanistica per il Comune di Usseglio risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 65-38888 del 03/07/1990, modificato con una prima variante approvata con D.G.R. n. 42-17068 del 03/03/1997;
- ha approvato n. 5 varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 22/9/2020, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al PRGC di adeguamento al PAI, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
- ha trasmesso con Pec prot. 1213 del 10/05/2021 (ns. prot. 51272) convocazione per la Conferenza di Servizi tenutasi in modalità telematica il giorno 13/5/2021 per la Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis, comma 5 della L.R. 56/77 formata dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Verifica di coerenza con il P.P.R.;
 - o Documento di assoggettabilità alla VAS:
 - Relazione geologica;
 - Verifica di compatibilità acustica;

(Prat. V17B COMMA5-001 2021)

I dati socio-economici che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 478 abitanti al 1971, 390 abitanti al 1981, 309 abitanti al 1991, 256 abitanti al 2001, 219 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in decremento;
- superficie territoriale di 9.849 ettari di montagna; la conformazione fisico morfologica evidenzia un paesaggio montano con pendenze elevate (l'89,1% del territorio comunale ha pendenze superiori al 25%);
- è compreso nell'Ambito 6 di approfondimento sovracomunale n° 21 Valli di Lanzo, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture,



insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ricompreso nella zona omogenea 7 "Ciriacese Valli di Lanzo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è individuato dal PTC2 come "centro storico di tipo D di interesse Provinciale" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni di diffusione urbana e neppure tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- infrastrutture per la mobilità e i trasporti: è attraversato dalla Strada provinciale n. 32 della Valle di Viù;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato per una superficie di oltre 2.000 ha da frane areali, 53,7 ha di conoidi, 8,3 km di dissesti lineari e 78,9 ha di dissesti areali;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Stura di Viù, Torrente Arnasio, Rio della Carie, Rio del Lago Falin, Rio del Lago Grande, Rio del Brich Maston, Rio di Costa Palà e Rio Servin;
- tutela ambientale: una porzione del territorio pari a 6.787 ha è interessata da un'area di particolare pregio paesaggistico ed ambientale;

dato atto che la Variante semplificata in oggetto è finalizzata a ottenere la compatibilità urbanistica dell'opera pubblica di sostituzione della sciovia Colle delle Lance, opera per cui il Comune di Usseglio è in attesa di ricevere finanziamento regionale come emerge dagli elaborati trasmessi;

preso atto che la Variante semplificata è sottoposta alla contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 25/2977 del 29.02.2016;

vista la L.R. 56 del 5/12/1977 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i. ed in particolare l'art. 17 bis comma 2 lettera c) in cui è citato: "....; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata alla prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/5/2021 da Luca Beria, funzionario della Direzione Territorio e Trasporti, espressamente delegato dal Dirigente Giannicola Marengo, con nota prot. 51686 dell'11.5.2021;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, ne con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

Visti:



- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. che, ai sensi del comma 5 articolo 17 bis della L.R. n. 56/77, il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Usseglio, inerente la sostituzione di sciovia "Colle delle Lance" in località Pian Benot, **non presenta incompatibilità** con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo"



- 2. di dare atto che, rispetto ai contenuti della Variante al P.R.G.C. in oggetto, non vengono formulate osservazioni
- 3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Usseglio

Torino, 11/06/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI) Firmato digitalmente da Claudio Schiari